



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI
SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 4 DEL 30.5.2022

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento IRPEF 2022.

L'anno *duemilaventidue*, il giorno *trenta* del mese di *maggio*, con inizio dalle ore **18,45** e prosieguo, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in prima convocazione, sessione ordinaria.

Risultano all'appello nominale:

n. ord.	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Rega Aniello	X	
2	Scotto Giuseppe	X	
3	Villano Maria Luigia	X	
4	Pandolfi Giovanni	X	
5	Esposito Concetta		X
6	Mirra Giovanna	X	
7	D'Angelo Elpidio	X	
8	Ianuale Cristoforo	X	
9	Riva Rosa	X	
10	Nocerino Davide	X	
11	Esposito Alaia Domenico		X
12	Bruno Maurizio		X
13	Di Sena Andrea	X	

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

- Presiede la sig.ra **Giovanna Mirra**, nella sua qualità di **Presidente**.
 - Assiste il Segretario Comunale, dr. **Paolo Albanese**. La seduta è pubblica.
- Accertato che gli intervenuti sono in numero legale:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. n.267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Si passa alla trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno, relativo all'oggetto.
Relaziona il Sindaco, che illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco, allegata;

Uditi gli interventi, le cui dichiarazioni sono contenute nelle trascrizioni delle registrazioni audio, che si allegano (allegato "A") alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere del Revisore del Conto, dr. Nicola De Biase, verbale n. 11 del 28.5.2022, agli atti prot. n. 6601 del 30.5.2022;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti:

- favorevoli n. 10 (Rega A., Scotto G., Villano M.L., Pandolfi G., Mirra G., D'Angelo E., Ianuale C. e Riva R., Nocerino D. e Di Sena A.),

- contrari nessuno;

- astenuti nessuno,

DELIBERA

1. Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la proposta del Sindaco, recependola integralmente.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- favorevoli n. 10 (Rega A., Scotto G., Villano M.L., Pandolfi G., Mirra G., D'Angelo E., Ianuale C. e Riva R., Nocerino D. e Di Sena A.),

- contrari nessuno;

- astenuti nessuno,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presidente: passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione nuovo regolamento IRPEF 2022. La parola al sindaco.

Il sindaco: approvazione nuovo regolamento Irpef 2022... **(Il sindaco legge la proposta allegata agli atti del consiglio).** Si propone di deliberare.

Il presidente: la parola al consigliere Nocerino.

Il consigliere Nocerino: niente da eccepire ci siamo adeguati alla nuova direttiva nazionale, che ci chiedeva i quattro scaglioni. Mi rivolgo al presidente della prima commissione come mai per questa variazione non hai convocato una commissione? Magari ne potevamo discutere? Grazie.

Il presidente: la parola consigliere Di Sena.

Il consigliere Di Sena: giusto per essere chiari, in effetti, noi ci adeguiamo a quella che è una disposizione nazionale. Grazie

Il consigliere D'Angelo: giusto per precisare, l'osservazione che faceva Davide è giusta. Per quanto riguarda la riunione in commissione, la Presidente mi faceva notare che non c'era arrivata nulla a lei. Diciamo che di solito le tariffe vengono approvate in occasione dei bilanci di previsione, queste devono essere approvate nei giorni in cui è previsto l'approvazione del bilancio. Che è previsto entro il 31 maggio anche se lo facciamo più tardi. Però. Le tariffe bisogna approvarle entro il 31 maggio. Noi abbiamo avuto fino all'anno 2018 per quanto riguarda l'addizionale comunale, e nell'anno 2019 abbiamo finalmente ragionato sul fatto che chi più guadagna deve pagare di più e si faceva in base agli scaglioni nazionali, ed erano cinque. Adesso sono diventati quattro ed abbiamo adeguato questi scaglioni a parità di gettito. Più o meno abbiamo previsto lo stesso gettito dell'anno scorso. Grazie

Il presidente: se non ci sono altri interventi. Passiamo direttamente alla votazione. **Si vota per alzata di mano. I favorevoli... All'unanimità dei presenti consiglio comunale approva. Si vota anche per l'immediata esecuzione dell'atto. I favorevoli... All'unanimità dei presenti il consiglio comunale approva. Grazie**

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Irpef 2022.

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,55%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,63%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,69%
Oltre € 50.000	0,80%

Tenuto conto che il gettito minimo previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, calcolato mediante apposito simulatore messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, ammonta presuntivamente a €. 314.411,77, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 in data 28/03/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2019, ha previsto le seguenti aliquote:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,57%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,77%
Oltre € 75.000	0,80%

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."

Evidenziato che gli scaglioni IRPEF applicabili fino all'anno 2021 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%
Oltre € 75.000	43%

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,55%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,63%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,69%
Oltre € 50.000	0,80%

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 314.411,77 il gettito minimo dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Ritenuto di dover trasmettere il presente atto all'organo di revisione economico-finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Propone di DELIBERARE

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,55%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,63%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,69%
Oltre € 50.000	0,80%

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. Si rinvia alla normativa nazionale in materia ed in particolare alla legge n.360/98, agli artt. 142-144 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge di Bilancio 2022.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. di quantificare presuntivamente in € 314.411,77 il gettito minimo derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Dott. Aniello Rega



Sulla proposta di delibera che precede, si esprime:

- *Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00:*

"Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa".

Data 25/05/2022

Firma del Responsabile

Dr. Saverio Esposito


- *Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00:*

"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile e copertura della spesa".

Data 25/05/2022

Firma del Responsabile

Dr. Saverio Esposito



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Prov. di Napoli

SERVIZIO PROTOCOLLO

6601 del 30 MAG. 2022

All'Ill.mo Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile Servizi Finanziari
Al Responsabile Settore Tecnico e Ambiente

Verbale n.11 del 28.05.2022

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Nuovo Regolamento addizionale Comunale IRPEF 2022".

Il Revisore Unico dei Conti dr. Nicola De Biase, quale organo di revisione economico finanziario del Comune di Castello di Cisterna, nominato in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.191 comma 3 e 194, comma 1 lettera e) del T.U. n.267/2000, procede all'esame della richiesta di parere sulla proposta ad oggetto "approvazione nuovo regolamento Irpef 2022".

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59 a cui corrisponde una uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- un'aliquota variabile, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1 comma 3);
- Viste le precedenti aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile determinate con delibera n.4 del 28.03.2019:
 - a) 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,57%
 - b) 15.001,00 - 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,65%
 - c) 28.001,00 - 55.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,70%
 - d) 55.001,00 - 75.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,77%
 - e) oltre 75.001,00 di reddito imponibile aliquota 0,80%
- Visto in particolare l'art.1, comma 7 legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022), il quale testualmente recita: "Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche".
- Visto l'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), la quale testualmente recita: *al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono state apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) All'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a) fino a 15.000,00 euro 23%
 - b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%
 - c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%
 - d) oltre 50.000,00 euro 43%

- Rilevata la necessità da parte dell'Ente di modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per il triennio 2022/2024, attraverso aliquote flessibili nelle misure sotto indicate:
- 0 - 15.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,55%
- oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,63%
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,69%
- oltre 50.000,00 di reddito imponibile aliquota 0,80%

Verificato che la determinazione delle aliquote è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente

Tenuto conto:

Che il responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario hanno espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico alla proposta consiliare.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118


Visto lo statuto Comunale

Visto il Regolamento di contabilità

Alla luce di quanto sopra si ESPRIME, per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE**, in merito alla proposta di modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF 2022.

Cerreto Sannita, 28.05.2022

Il Revisore dei Conti
Dott. Nicola De Biasi



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto:

Il Presidente

sig.ra Giovanna Mirra



Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Albanese

Su attestazione del messo comunale

La su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1. D. Lgs. 267/2000 - T.U.EE.LL., viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

8 GIU 2022

al 23 GIU 2022

Dalla Residenza Comunale li, 8 GIU 2022

Il Messo Comunale f.f.

Sig. Luigi Coppola

ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, si attesta:

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.5.2022, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale li 8 GIU 2022



Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Albanese